

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

PREAMBOLO

Le Parti contraenti della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale,

Desiderose di facilitare il commercio internazionale,

Desiderose di agevolare la raccolta, il raffronto e l'analisi delle statistiche, in particolare quelle relative al commercio internazionale,

Desiderose di ridurre le spese derivanti dalla necessità di attribuire alle merci una nuova designazione, una nuova classificazione e un nuovo codice, quando, nel corso degli scambi internazionali, passano da un sistema di classificazione a un altro e di facilitare l'azione dei documenti commerciali e la trasmissione dei dati,

Considerando che l'evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale implica la necessità di apportare modifiche rilevanti alla Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali fatta a Bruxelles il 15 dicembre 1950,

Considerando altresì che il grado di precisione richiesto dai governi e dagli ambienti commerciali per fini tariffari e statistici supera attualmente di molto quello che offre la Nomenclatura allegata alla suddetta Convenzione,

Considerando che occorre disporre di dati esatti e comparabili, in sede di negoziati commerciali internazionali,

Considerando che il Sistema armonizzato è destinato ad essere utilizzato per la tarifficazione e le statistiche relative ai diversi modi di trasporto delle merci,

Considerando che il Sistema armonizzato è destinato a essere incorporato, nella misura possibile, nei sistemi commerciali di designazione e di codificazione delle merci,

Considerando che il Sistema armonizzato è destinato a favorire nei limiti del possibile la più stretta correlazione tra le statistiche del commercio d'importazione e d'esportazione, da un lato, e le statistiche di produzione dall'altro,

Considerando che si deve mantenere un stretta correlazione tra il Sistema armonizzato e la Classificazione Tipo per il Commercio Internazionale (CTCI) delle Nazioni Unite,

Considerando che è opportuno rispondere alle esigenze suddette mediante una nomenclatura tariffaria e statistica combinata che possa essere utilizzata dai vari operatori del commercio internazionale,

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Considerando che è importante garantire l'aggiornamento del Sistema armonizzato in funzione dell'evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale,

Considerando i lavori già svolti in questo campo dal Comitato del sistema armonizzato istituito dal Consiglio di cooperazione doganale,

Considerando che, se suddetta Convenzione sulla Nomenclatura si è rivelata uno strumento efficace per conseguire alcuni di questi obiettivi, il miglior mezzo per giungere ai risultati auspicati consiste nel concludere una nuova Convenzione internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione s'intende:

- a) **per Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci più avanti denominato Sistema armonizzato:** la nomenclatura che comprende le voci, le sottovoci e i relativi codici numerici, le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, nonché le regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato che figurano nell'allegato alla Convenzione;
- b) **per nomenclatura tariffaria:** una nomenclatura stabilita secondo la legislazione della Parte contraente per la riscossione dei diritti doganali all'importazione;
- c) **per nomenclature statistiche:** le nomenclature di merci elaborate dalla Parte contraente per la raccolta di dati che servono all'elaborazione di statistiche del commercio di importazione e d'esportazione;
- d) **per nomenclatura tariffaria e statistica combinata:** una nomenclatura che integra la nomenclatura tariffaria e le nomenclature statistiche giuridicamente prescritta dalla Parte contraente ai fini della dichiarazione delle merci all'importazione;
- e) **per convenzione che istituisce il Consiglio:** la Convenzione che istituisce un Consiglio di cooperazione doganale, fatta a Bruxelles il 15 dicembre 1950;
- f) **per Consiglio:** il Consiglio di cooperazione doganale citato al paragrafo e) che precede;
- g) **per Segretario generale:** il Segretario generale del Consiglio;
- h) **per ratifica:** la ratifica propriamente detta, l'accettazione o l'approvazione.

Articolo 2

ALLEGATO

L'allegato alla presente Convenzione fa parte integrante della medesima e ogni riferimento a tale Convenzione si applica anche a questo allegato.

Articolo 3**OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI****1. Fatte salve le eccezioni menzionate all'articolo 4:**

a) ogni Parte contraente si impegna, salvo applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo, a far sì che, a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, la sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche siano conformi al Sistema armonizzato. Si impegna dunque, per la fissazione della sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche:

1° a utilizzare tutte le voci e le sottovoci del Sistema armonizzato, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici;

2° ad applicare le regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del Sistema armonizzato;

3° a seguire l'ordine di numerazione del Sistema armonizzato;

b) ogni Parte contraente mette altresì a disposizione del pubblico le sue statistiche per il commercio d'importazione e d'esportazione conformemente al codice di sei cifre del Sistema armonizzato oppure, su iniziativa di tale Parte contraente, oltre tale livello, sempreché tale pubblicazione non sia esclusa per motivi eccezionali, quali quelli attinenti al carattere riservato delle informazioni di ordine commerciale o alla sicurezza nazionale;

c) nessuna disposizione del presente articolo obbliga le Parti contraenti a utilizzare le sottovoci del Sistema armonizzato nella loro nomenclatura tariffaria, a condizione di conformarsi nella loro nomenclatura tariffaria e statistica combinata agli obblighi di cui ai punti a) 1°, a) 2° e a) 3° che precedono.

2. Conformandosi agli impegni previsti al paragrafo 1° a) del presente articolo, ciascuna Parte contraente può apportare al testo gli adeguamenti indispensabili per far entrare in vigore il Sistema armonizzato nella propria legislazione nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce alle Parti contraenti di creare, all'interno della loro nomenclatura tariffaria o quelle statistiche, suddivisioni per la classificazione delle merci a un livello che vada oltre a quello del Sistema armonizzato, purché tali suddivisioni vengano aggiunte e codificate a un livello al di là di quello del codice numerico a sei cifre che figura nell'allegato alla presente Convenzione.

Articolo 4**APPLICAZIONE PARZIALE DA PARTE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO**

1. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente può differire l'applicazione di una parte o di tutte le sottovoci del Sistema armonizzato durante tutto il periodo eventualmente necessario, tenuto conto della struttura del suo commercio internazionale o delle sue capacità amministrative.
2. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, s'impegna a prendere tutte le misure per applicare il Sistema armonizzato completo a sei cifre entro i cinque anni successivi alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti oppure entro qualsiasi altro termine che esso può ritenere necessario tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, applica o tutte le sottovoci a due trattini di una sottovoce a un trattino o nessuna, o tutte le sottovoci a un trattino di una voce o nessuna. In tali casi di applicazione parziale, la sesta cifra o la quinta e la sesta cifra corrispondenti alla parte del codice del Sistema armonizzato che non è applicata vengono sostituite rispettivamente da "0" oppure da "00"
4. Ogni paese in via di sviluppo che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, notifica al Segretario generale, quando diventa Parte contraente, le sottovoci che non applicherà alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore nei suoi confronti e notifica altresì le sottovoci che applica ulteriormente.
5. Ogni paese in via di sviluppo che opti per un'applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, può notificare al Segretario generale, quando diventa Parte contraente, che s'impegna formalmente ad applicare il Sistema armonizzato completo a sei cifre entro i tre anni successivi alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti.
6. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente che applica parzialmente il Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, non è vincolato agli obblighi di cui all'articolo 3 per quanto riguarda le sottovoci che non applica.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Articolo 5**ASSISTENZA TECNICA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO**

I paesi sviluppati che siano Parti contraenti, forniscono ai paesi in via di sviluppo che ne fanno domanda un'assistenza tecnica secondo le modalità convenute di comune accordo, in particolare per la formazione del personale, per la trasposizione delle loro nomenclature attuali nel Sistema armonizzato e per consigli sulle misure da prendere per tenere aggiornati i loro sistemi che hanno formato oggetto di una trasposizione, tenuto conto degli emendamenti apportati al Sistema armonizzato, come pure sull'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6**COMITATO DEL SISTEMA ARMONIZZATO**

- 1 Conformemente alla presente Convenzione, è istituito un Comitato, denominato Comitato del sistema armonizzato, composto dai rappresentanti di ogni Parte contraente
- 2 Il Comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale almeno due volte all'anno
- 3 Le sue riunioni sono convocate dal Segretario generale e, salvo decisione contraria delle Parti contraenti, si tengono nella sede del Consiglio
- 4 In seno al Comitato del sistema armonizzato, ogni Parte contraente ha diritto a un voto, tuttavia, ai fini della presente Convenzione, e fatta salva qualsiasi eventuale Convenzione futura, quando una Unione doganale o economica oppure uno o più dei suoi Stati membri sono Parti contraenti, queste ultime esprimono insieme un solo voto. In modo analogo, quando tutti gli Stati membri di un'Unione doganale o economica che può diventare Parte contraente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11 b), diventano Parti contraenti, essi esprimono insieme un solo voto.
- 5 Il Comitato del sistema armonizzato elegge un suo Presidente e uno o più vicepresidenti
- 6 Stabilisce il suo regolamento interno con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai suoi membri. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio
- 7 Invita qualora lo ritenga opportuno, le organizzazioni intergovernative e altre organizzazioni internazionali a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori.
- 8 Crea, se del caso, dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro, tenuto conto in particolare delle disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 7, e stabilisce la composizione, i diritti relativi al voto e il regolamento interno di tali organi

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Articolo 7**FUNZIONI DEL COMITATO**

- 1 Il Comitato del sistema armonizzato esercita, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8, le seguenti funzioni:
 - a) propone qualsiasi progetto di emendamento alla presente Convenzione che ritiene auspicabile, tenuto conto in particolare delle esigenze degli utilizzatori e dell'evoluzione delle tecniche o delle strutture del commercio internazionale;
 - b) redige note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l'interpretazione del Sistema armonizzato;
 - c) formula raccomandazioni al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme del Sistema armonizzato;
 - d) riunisce e diffonde qualsiasi informazione relativa all'applicazione del Sistema armonizzato;
 - e) fornisce, d'ufficio o su domanda, informazioni o consigli su tutte le questioni relative alla classificazione delle merci nel Sistema armonizzato alle Parti contraenti, agli Stati membri del Consiglio, nonché alle organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali che il Comitato può ritenere idonee;
 - f) presenta, a ogni sessione del Consiglio rapporti sulle sue attività, comprese le proposte di emendamenti, di note esplicative, di pareri di classificazione e di altri pareri;
 - g) esercita, per quanto riguarda il Sistema armonizzato, qualsiasi altro potere o funzioni che il Consiglio o le Parti contraenti possono ritenere necessari
- 2 Le decisioni amministrative del Comitato del sistema armonizzato aventi un'incidenza sul bilancio, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio

Articolo 8**RUOLO DEL CONSIGLIO**

- 1 Il Consiglio esamina le proposte di emendamento alla presente Convenzione elaborate dal Comitato del sistema armonizzato e le raccomanda alle Parti contraenti conformemente alla procedura dell'articolo 16, a meno che uno Stato membro del Consiglio che sia Parte contraente della presente Convenzione non chieda che tutte le proposte in questione o parte di esse vengano rinviate al Comitato per riesame

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 2 Le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del Sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme del Sistema armonizzato che sono stati redatti nel corso di una sessione del Comitato del sistema armonizzato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7, sono considerati approvati dal Consiglio se, prima della fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna Parte contraente della presente Convenzione abbia notificato al Segretario generale la sua richiesta di sottoporre la questione al Consiglio.
3. Quando al Consiglio viene sottoposta un questione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, detto Consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno Stato membro del Consiglio che è Parte contraente della presente Convenzione non chieda di rinviarli in tutto o in parte davanti al Comitato per riesame

Articolo 9

ALIQUOTA DEI DIRITTI DOGANALI

Con la presente Convenzione, le Parti contraenti non si assumono alcun impegno per quanto concerne le aliquote dei diritti doganali.

Articolo 10

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1 Ogni controversia tra le Parti contraenti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione viene risolta per quanto possibile tramite negoziati diretti tra le Parti in causa.
- 2 Ogni controversia che non è risolta in questo modo viene sottoposta dalle Parti in causa al Comitato del sistema armonizzato che l'esamina e formula delle raccomandazioni ai fini di una composizione della medesima.
- 3 Se il Comitato del sistema armonizzato non può risolvere la controversia, la sottopone al Consiglio il quale formula delle raccomandazioni conformemente all'articolo III e) della Convenzione che istituisce il Consiglio
- 4 Le Parti in causa possono convenire in anticipo di accettare le raccomandazioni del Comitato o del Consiglio.

Articolo 11**CONDIZIONI RICHIESTE PER DIVENTARE PARTE CONTRAENTE**

Possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione:

- a) gli Stati membri del Consiglio;
- b) Le Unioni doganali o economiche alle quali è stata trasferita la competenza per la conclusione di trattati relativi a determinate o a tutte le materie disciplinate della presente Convenzione; e
- c) qualsiasi altro Stato al quale il Segretario generale indirizzi un invito a tal fine conformemente alle istruzioni di Consiglio.

Articolo 12**PROCEDURA PER DIVENTARE PARTE CONTRAENTE**

1. Ogni Stato o Unione doganale o economica che rispondano alle condizioni richieste può diventare Parte contraente della presente Convenzione:
 - a) firmandola senza riserva di ratifica;
 - b) depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure
 - c) aderendovi dopo che la Convenzione ha cessato di essere aperta per la firma.
2. La presente Convenzione è aperta a Bruxelles per la firma degli Stati e delle Unioni doganali o economiche di cui all'articolo 11 fino al 31 dicembre 1986 nella sede del Consiglio. Dopo tale data, sarà aperta per la loro adesione.
3. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale.

Articolo 13**ENTRATA IN VIGORE**

1. La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio successivo al termine di dodici mesi come minimo, o di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto la data in cui almeno diciassette Stati o Unioni doganali o economiche di cui al precedente articolo 11, l'hanno firmata senza riserva di ratifica o hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1° gennaio 1987.
2. Per ogni Stato o Unione doganale o economica che firmi la presente Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca dopo che sia stato raggiunto il numero minimo richiesto al paragrafo 1 del presente articolo la presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio successivo al

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

termine di dodici mesi, come minimo, e di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto alla data in cui, senza precisare una data più ravvicinata, tale Stato o Unione doganale o economica ha firmato la Convenzione senza riserva di ratifica o ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione. Tuttavia, la data d'entrata in vigore risultante dalle disposizioni del presente paragrafo non può essere anteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 14

APPLICAZIONE DA PARTE DEI TERRITORI DIPENDENTI

1. Ogni Stato, sia nel momento in cui diventa Parte contraente della presente Convenzione, sia successivamente, può notificare al Segretario generale che la presente Convenzione si estende a tutti o a determinati territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità e che sono indicati nella notifica. Tale notifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo al termine di dodici mesi come minimo e di ventiquattro mesi come massimo, rispetto alla data in cui il Segretario generale la riceve, a meno che non vi sia precisata una data più ravvicinata. Tuttavia, la presente Convenzione non può essere applicata a detti territori prima della sua entrata in vigore nei confronti dello Stato interessato.
2. La presente Convenzione cessa di essere applicabile al territorio designato alla data in cui le relazioni internazionali di tale territorio non sono più poste sotto la responsabilità della Parte contraente oppure a qualsiasi data anteriore notificata al Segretario generale secondo le condizioni previste all'articolo 15.

Articolo 15

DENUNCIA

La presente Convenzione viene conclusa per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla e la denuncia ha effetto dopo un anno che il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia, a meno che non sia precisata una data più lontana.

Articolo 16

PROCEDURA D'EMENDAMENTO

1. Il Consiglio può raccomandare alle Parti contraenti degli emendamenti alla presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente può notificare al Segretario generale un'obiezione che essa formula riguardo ad un emendamento raccomandato e può successivamente ritirare tale obiezione nel termine precisato al paragrafo 3 del presente articolo.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. Ogni emendamento raccomandato viene considerato come accettato allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il Segretario generale ha notificato detto emendamento, purché al termine di tale periodo non esista alcuna obiezione.
4. Gli emendamenti accettati entrano in vigore per tutte le Parti contraenti a una delle date qui di seguito indicate:
 - a) qualora l'emendamento raccomandato venga notificato anteriormente al 1° aprile, il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di tale notifica, oppure
 - b) qualora l'emendamento raccomandato venga notificato il 1° aprile o successivamente, il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di tale notifica.
5. Alla data prevista al paragrafo 4 del presente articolo, le nomenclature statistiche di ogni Parte contraente nonché la sua nomenclatura tariffaria o, nel caso previsto al paragrafo 1) c) dell'articolo 3, la sua nomenclatura tariffaria e statistica combinate, devono essere rese conformi al Sistema armonizzato emendato.
6. Si considera che ogni Stato o Unione doganale o economica che firmi la presente Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca, abbia accettato gli emendamenti che alla data in cui tale Stato o tale Unione sono diventati Parte contraente, sono entrati in vigore o sono stati accettati conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 17

DIRITTI DELLE PARTI CONTRAENTI
RELATIVAMENTE AL SISTEMA ARMONIZZATO

Per quanto concerne le questioni relative al Sistema armonizzato, il paragrafo 4 dell'articolo 6, l'articolo 8 e il paragrafo 2 dell'articolo 16 conferiscono a ciascuna Parte contraente dei diritti:

- a) relativamente a tutte le parti del Sistema armonizzato che essa applica conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; oppure
- b) fino alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, relativamente a tutte le parti del Sistema armonizzato che essa è tenuta ad applicare a tale data conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; oppure
- c) relativamente a tutte le parti del Sistema armonizzato, purché essa si sia formalmente impegnata ad applicare il Sistema armonizzato completo a sei cifre entro il termine di tre anni di cui al paragrafo 5 dell'articolo 4 e sino allo scadere di tale termine.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Articolo 18**RISERVE**

Non è ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 19**NOTIFICHE DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario generale notifica alle Parti contraenti, agli altri Stati firmatari, agli Stati membri del Consiglio che non sono Parti contraenti della presente Convenzione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

- a) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 4;
- b) le firme, rettifiche e adesioni di cui all'articolo 12;
- c) la data in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente all'articolo 13;
- d) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 14;
- e) le denunce ricevute conformemente all'articolo 15;
- f) gli emendamenti alla presente Convenzione raccomandati conformemente all'articolo 16;
- g) le obiezioni formulate nei confronti degli emendamenti raccomandati conformemente all'articolo 16 e il loro eventuale ritiro;
- h) gli emendamenti accettati conformemente all'articolo 16 e la data della loro entrata in vigore.

Articolo 20**REGISTRAZIONE PRESSO LE NAZIONI UNITE**

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione è registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Segretario generale del Consiglio.

In fede di che, i sottoscritti debitamente a ciò autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1983

In lingua francese e inglese, ciascuno dei due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato presso il Segretario generale del Consiglio il quale ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati e a tutte le Unioni doganali o economiche di cui all'articolo 11.

**PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE SUL SISTEMA ARMONIZZATO
DI DESIGNAZIONE E CODIFICAZIONE DELLE MERCI
(Bruxelles, 24 giugno 1986)**

Le Parti contraenti la Convenzione che ha istituito il Consiglio di cooperazione doganale firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 e la Comunità economica europea,

Considerando auspicabile che la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983) entri in vigore il 1° gennaio 1988,

Considerato che, a meno che l'articolo 13 di tale Convenzione non sia emendato, la data di entrata in vigore della predetta Convenzione rimarrà incerta,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo

Il 1° comma dell'articolo 13 della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (detta in avanti la «Convenzione»), è sostituito dal seguente:

«1. La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio immediatamente susseguente dopo per lo meno tre mesi dalla data in cui un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall'articolo 11 qui di seguito l'abbiano firmata senza riserva di ratifica o abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1° gennaio 1988».

Articolo secondo

A) Il presente Protocollo entra in vigore allo stesso tempo della Convenzione purchè un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall'articolo 11 della Convenzione abbiano depositato i loro strumenti di accettazione del Protocollo presso il Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale. Tuttavia, nessuno Stato o Unione doganale o economica può depositare il proprio strumento di accettazione del presente Protocollo se non ha firmato in precedenza o firma allo stesso tempo la Convenzione senza riserva di ratifica o non ha depositato o non deposita allo stesso tempo il proprio strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione.

B) Ogni Stato o Unione doganale o economica, che diviene parte contraente della Convenzione dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi del comma A di cui sopra, è Parte contraente della Convenzione emendata dal Protocollo.

Copia autenticata . G.R. Dickerson, Segretario Generale.